



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione progetto di fusione e avvio dell'iniziativa del procedimento di fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini (art. 9 Legge Regionale 30/2000 *Norme sull'ordinamento degli enti locali*)

VISTI:

- l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni e alla istituzione di municipi;
- la Legge Regionale 30/2000 recante *Norme sull'ordinamento degli enti locali*;
- l'art. 8 della Legge Regionale 30/2000 recante *Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni*;
- l'art.9 della Legge Regionale 30/2000 recante *Potere di iniziativa del procedimento di variazione*;
- l'art.10 della Legge Regionale 30/2000 recante *Procedimento istruttorio*;

PREMESSO CHE:

- I Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini hanno una superficie totale di 21.833 ettari e una popolazione, in base all'ultimo censimento del 2011, di 14.612;
- I due comuni costituiscono un'unica realtà dal punto di vista economico, sociale e culturale;
- Data la configurazione dei due territori comunali, strettamente interconnessi (essendo il territorio di San Giovanni Gemini totalmente interno a quello di Cammarata) e dei centri abitati che le dinamiche di espansione hanno trasformato in un unico organismo urbano;

CONSIDERATO CHE:

- la fusione si palesa come l'opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini la qualità dei servizi al livello attuale (ancorchè di poterli potenziare) e realizzare le opere che servono al territorio per un suo sviluppo, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica;
- che la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell'amministrazione, rappresenta altresì uno strumento per accedere a numerose opportunità e vantaggi, quali ad esempio le forme di premialità straordinaria previste dal TUEL, e introdotte dalla la legge 135/2012 per i comuni istituiti a seguito di fusione. Il contributo straordinario è pari al 50% del fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno 2010 con un tetto massimo di 2 milioni di euro (legge 232/2016 Legge di Bilancio 2017);
- la fusione consente di tendere al *principio di buona Amministrazione* secondo i principi di:
 - efficienza (miglior impiego delle risorse per il raggiungimento dello scopo);
 - efficacia (rapporto tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti);
 - economicità;
 - garanzia del miglior temperamento possibile degli interessi in gioco (pubblici o privati che siano).
- la fusione consente l'innalzamento dei livelli di competitività e il miglioramento della qualità della vita e del sistema economico-sociale del territorio. Dalla fusione di Cammarata e San Giovanni Gemini si forma una nuova città, la maggiore del comprensorio con un vasto territorio che assume una grande capacità attrattiva sia per gli investimenti pubblici sia per quelli privati;
- dalla fusione non derivano aggravii burocratici, amministrativi ed economici (soprattutto a carico dei cittadini) dato che:
 - I Comuni sorti da fusione possono, ove istituiscano municipi, possono mantenere - non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione(art.1 comma 132 L. 56/2014);
 - È prevista l'esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune (art.1 comma 128 L. 56/2014);
 - Le risorse destinate ai singoli comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e

autonomie locali del 1° aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione (art.1 comma 123 L. 56/2014);

- Nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti, resta valida dalla data di istituzione del nuovo comune e sino alla scadenza naturale (art.1 comma 127 L. 56/2014);
- Ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci;
- Il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento (art.1 comma 119 L. 56/2014);

- i Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini già prestano numerosi servizi in forma associata o in convenzione quali:

Eliporto (inizio convenzione 10.12.2002);

Cimitero (dalla fondazione nel 1882, ultima convenzione stipulata il 15.05.2005);

Scuolabus – Trasporto Scolastico;

Campetto di Calcio in c/tra Fico;

A.R.O. Rifiuti (inizio convenzione 28.03.2013).

PRESO ATTO CHE:

- è stato presentato al Comune di Cammarata e al Comune di San Giovanni Gemini il progetto di fusione dei due comuni redatto dal *Coordinamento per la fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini* che dal 2011 ha studiato, promosso e svolto azione di coinvolgimento politico, culturale e sociale;
- lo studio ha offerto altresì, informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai due comuni interessati dal processo di fusione; inoltre ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti per intraprendere il processo di fusione ed in particolare ha prodotto specifici elaborati;
- il nuovo comune verrà denominato Cammarata Gemini a seguito di consultazione popolare promossa dal *Coordinamento per la fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini*;

VISTO il progetto di fusione e i suoi elaborati grafici con l'individuazione dei confini del nuovo comune;

RITENUTO di avviare il processo di fusione di cui alla Legge Regionale 30/2000, *Norme sull'ordinamento degli enti locali*, tra i comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini;

RICHIAMATI:

- la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali 13 aprile 2001, n. 2, *Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull'ordinamento degli enti locali. Innovazioni della precedente legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.*
- Il decreto Presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, *Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni;*
- l'art. 9 della Legge Regionale 30/2000 che specifica che l'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

PROPONE

- di approvare il progetto di fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini allegato alla proposta;
- di pubblicarlo presso l'albo comunale per le osservazioni previste dalla legge;
- di avviare l'iniziativa del procedimento di fusione.

Viste le proposte;
Sentiti i Titolari di P.O. dell'area tecnica e dell'area
finanziaria;
Si esprime parere favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vasile Dr. Salvatore)

